ORDINANZE E REGOLAMENTI ANTISLOT

# a quando la prossima puntata?

a cura di **Geronimo Cardia**

Mentre in Parlamento prosegue il cammino della conversione del decreto Balduzzi, i Tribunali continuano a dire la loro pronunziandosi sui ricorsi degli operatori del gioco che in prima linea si trovano a subire le conseguenze dei provvedimenti limitativi posti dagli enti locali. Tra quelle più recenti, vale la pena oggi fare il punto sulla pronunzia relativa al provvedimento del comune di Pioltello del Tar Lombardia, secondo cui appare dubbia la competenza dei comuni in mancanza di una puntuale base normativa, e sulla pronunzia relativa al comune di Rivoli del Tar Piemonte, che ha ritenuto di sollevare una questione di legittimità costituzionale di alcune norme.

Ma procediamo con ordine. Qualche giorno fa, e prima ancora che circolasse il testo del decreto Balduzzi, il Tar Lombardia aveva dato ragione all'operatore del gioco ricorrente emettendo un'ordinanza di accoglimento della richiesta sospensiva in merito ad un altro provvedimento cosiddetto 'antislot', riservandoci un'importante motivazione che vale la pena condividere nelle sue sfumature. Il provvedimento è particolarmente interessante per le due affermazioni contenute. Da un lato, sembra si possa registrare un nuovo punto a favore della giurisprudenza in cui crediamo, secondo cui "appare dubbia la sussistenza della competenza delle Amministrazioni comunali ad adottare (...) appositi regolamenti recanti previsioni di carattere limitativo all'insediamento delle viste attività, in difetto di una puntuale base normativa". E la convinzione sale soprattutto se si tiene conto del fatto che tale affermazione giunge proprio dopo avere nei ricorsi passato in rassegna le disposizioni che solitamente vengono adottate dagli enti locali per l'emanazione delle delibere, ivi incluso quell'articolo 50 comma 7 del Tuel oggetto dell'ordinanza del Tar Piemonte di seguito analizzata. Dall'altro, nell'ordinanza si ribadisce la dubbia com- >

petenza delle Amministrazioni comunali "quantunque in tema di regolamentazione dell'attività delle sale da gioco, la giurisprudenza costituzionale abbia valorizzato la possibile, concorrente tutela dei 'soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale', e ciò per "prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo" (sentenza n. 300 del 2011)". Ed a ben vedere, con questa precisazione si contribuisce a chiarire la portata e il peso della richiamata sentenza della Corte Costituzionale al punto da disinnescarla nel caso di provvedimenti di comuni privi di una puntuale base normativa.

Tale circostanza rappresenta un altro piccolo passo nella direzione che condividiamo, secondo cui l'ordinamento giuridico attuale (anche prima dell'uscita del decreto Balduzzi) a gran voce si esprime invocando che anche sul territorio il fenomeno sia gestito rispondendo a esigenze di unitarietà senza che possano crearsi zone in cui imperversi un incontrollato proibizionismo dai risvolti non prevedibili anche sul piano dell'ordine pubblico.

Venendo poi alla pronunzia del Tar Piemonte, val la pena rammentare che è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale delle norme del Tuel ed in materia di liberalizzazioni laddove le medesime non prevedano una competenza degli enti locali in materia di giochi per arginare il fenomeno della ludopatia.

Ma l'aspetto che credo debba essere valorizzato è che in tutte le premesse dell'ordinanza il Collegio, da un lato, riconosce che allo stato non vi è la competenza degli enti locali per molte delle ragioni che di solito eccepiamo nelle impugnazioni di cui ci occupiamo (e che dunque riproporremo con ulteriore convinzione) e, dall'altro, prende atto della ormai copiosa giurisprudenza in materia (ritrovando numerosi provvedimenti che ci hanno interessato).

Detto questo, l'impressione è che, a differenza di quanto si legge nell'ordinanza, l'ordinamento giuridico, da un lato, abbia a cuore il tema della ludopatia e se ne occupi in ossequio al principio costituzionale relativo alla salute e, dall'altro, abbia scelto per esigenze di unitarietà contemplate dalla costituzione di conferire allo Stato la gestione del fenomeno. Il tutto, peraltro, bene evidenziato dal legislatore anche con il recente decreto Balduzzi. Di questo potrà discutersi anche a breve in procedimenti analoghi in cui si chiederà la sospensiva dei dinieghi proprio perché nelle premesse il Collegio medesimo ha riconosciuto la bontà dei motivi di impugnazione e la giurisprudenza a favore consolidata. Ma per gli esiti di questi ulteriori tentativi e per l'evolversi della giurisprudenza evidentemente occorre attendere la prossima puntata.

L'AUTORE

**Avv. Geronimo Cardia**
**Studio Legale Cardia**
**www.gclegal.it**

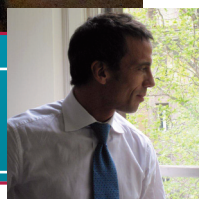

### Gioco. Divide et (non) impera

Piemonte, Veneto, Trentino, Lombardia: una sorta di via crucis per il gioco pubblico tra decreti, ordinanze e regolamenti. Ma dopo una lunga 'battaglia' legale, la giurisprudenza sembra orientata a far valere le ragioni di chi opera nel gioco lecito. Come evidenziato nell'articolo, tuttavia, non abbiamo ancora visto tutto, anzi. Come scrive il legale Cardia, occorre attendere la prossimo puntata. Uno degli altri fronti particolarmente importanti dove si svolge la battaglia del gioco pubblico e della regolamentazione a livello locale è a Trento, dove è in vigore una Legge Provinciale richiamata dai vari comuni della zona e rispetto alla quale il Tar regionale ha invitato l'amministrazione (nel caso specifico dell'impugnazione della delibera del Comune di Riva del Garda) a "identificare meglio i cosiddetti 'luoghi sensibili'" e di ridurre il relativo numero motivando adeguatamente, come si legge nell'ordinanza, l'individuazione di quelli "circoscritti" di cui al comma 2 dell'art. 13bis della Legge Provinciale di Trento. A novembre sapremo come andrà a finire. (Ac)